




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come sospendere assicurazione auto

Autore: Redazione | 03/04/2020



Cosa fare se si decide di non utilizzare la propria macchina per un periodo di tempo prolungato?

Supponiamo che tu debba partire per un lungo viaggio. Sono anni che non ti prendi una vacanza e hai intenzione di star via per qualche mese. Considerati i tempi che

corrono non ti va di regalare soldi, per questo vorresti sapere **come sospendere l'assicurazione auto**. Hai già programmato tutto: partirai con l'aereo e una volta sul posto ti sposterai con i mezzi pubblici. La tua macchina, quindi, rimarrà ferma per un bel po' di tempo nel tuo garage. In occasione della nuova emergenza sanitaria, inoltre, lo Stato ha previsto una serie di misure a favore dei cittadini, tra cui la possibilità di continuare a circolare con la propria auto nei 30 giorni successivi alla scadenza della polizza. Sei interessato all'argomento? Allora mettiti comodo e prosegui nella lettura del seguente articolo.

Cos'è l'assicurazione auto?

Ogni **veicolo a motore** immatricolato, per poter circolare su una **strada pubblica**, deve essere assicurato. Si tratta dell'**assicurazione per la responsabilità civile** (RC), necessaria in caso di **incidenti stradali**.

Il contratto con l'**assicurazione** dura un anno, al termine del quale sei libero di cambiare compagnia oppure rinnovarlo per altri 12 mesi. In passato, invece, era previsto il famoso **tacito rinnovo**, ovvero la clausola con cui la **polizza** si rinnovava automaticamente ad ogni scadenza, salvo disdetta da parte dell'**assicurato**.

Tipologie di assicurazione auto

Forse non sai che, oltre all'**assicurazione RC** obbligatoria per legge, hai la possibilità di sottoscrivere anche delle **garanzie aggiuntive**. In particolare, possiamo menzionare la polizza:

- **Kasko**: se sei un conducente poco attento alla guida, un neopatentato oppure un proprietario di una macchina di un certo valore, allora questa garanzia accessoria è quella giusta per te. In pratica, la **polizza Kasko** risarcisce i danni subiti dal proprio veicolo durante la circolazione su strada, indipendentemente dalla responsabilità. Ad esempio, i danni subiti per aver preso in pieno il palo della luce. Esistono due forme di Kasko, quella più costosa **a valore intero**, in quanto non prevede limiti di copertura né un massimale, e la **mini-Kasko** che rimborsa solo i danni subiti dalla collisione con un altro veicolo identificato;
- **contro atti vandalici**: rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato nel

corso di manifestazioni violente, sommosse, scioperi, atti di terrorismo e vandalismi (classico esempio, è l'auto rigata da un oggetto appuntito mentre è parcheggiata sulla pubblica via);

- **crystalli**: rimborsa le spese necessarie in caso di sostituzione o riparazione dei cristalli dell'autovettura (ossia parabrezza, lunotto posteriore e finestrini) la cui rottura è stata provocata da terzi o da eventi accidentali. Pensa, ad esempio, a Tizio che una mattina si sveglia per andare al lavoro e trova il finestrino della propria autovettura completamente frantumato.

Come sospendere assicurazione auto

Come già anticipato in premessa, se prevedi di non utilizzare la tua **macchina** per un periodo che va da un minimo di **3 mesi** ad un massimo di **12 mesi** continuativi, allora puoi chiedere di **sospendere la polizza assicurativa**. Per farlo, devi trasmettere (tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, se previsto, attraverso il sito web dell'assicurazione) i seguenti documenti:

- contrassegno: cioè il tagliando che solitamente si espone sul parabrezza dell'auto;
- certificato di assicurazione;
- carta verde: il documento che estende la validità della copertura RCA al di fuori dello Stato in cui è stipulata.

Terminato il periodo di sospensione, la compagnia emetterà i suddetti documenti e provvederà a spedirteli. Di conseguenza, tu potrai tornare a scorrizzare liberamente a bordo della tua auto.

Ovviamente, il veicolo con l'**assicurazione sospesa** non deve rimanere in sosta in un'area pubblica, altrimenti si incorre in una sanzione. Quindi, occhio a dove lasci la tua macchina.

In occasione dell'**emergenza sanitaria del Coronavirus**, il **decreto Cura Italia [1]** ha previsto, altresì, la possibilità di fruire della sospensione dell'assicurazione RC auto e moto. In parole povere, se la tua assicurazione è scaduta, puoi ancora circolare liberamente per un periodo di **30 giorni**. La normativa attuale, invece, stabilisce un **periodo di tolleranza** di soli 15 giorni. La sospensione, però, vale solo per le polizze che scadono tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020, ossia nel periodo in cui sono attuate le misure per contrastare il virus. Quindi, il contratto

con la compagnia assicurativa continua ad essere valido per un mese anche dopo la scadenza.

Al termine dei 30 giorni, il cittadino può decidere se:

- rinnovare per altri 12 mesi il medesimo contratto;
- stipulare un nuovo contratto (sempre di 12 mesi) con un'altra compagnia assicurativa.

Come disdire l'assicurazione auto

Per **disdire l'assicurazione auto** devi aspettare la scadenza naturale del contratto, senza che sia necessario comunicare alcunché. La **disdetta anticipata**, senza pagamento di alcuna penale, è ammessa solo in caso di vendita, rottamazione, furto o incendio della vettura o per decesso dell'intestatario della polizza.

Per **cambiare assicurazione**, invece, basta firmare il contratto con la nuova compagnia anche se non sono ancora scaduti i 12 mesi della polizza precedente (che cessa in automatico una volta trascorso un anno dalla sottoscrizione). Inoltre, non è più necessario trasmettere l'**attestato di rischio** (cioè il documento da cui si evince la classe di merito del veicolo e la presenza di eventuali sinistri) alla nuova compagnia, perché quest'ultima può reperirlo da una banca dati online.

Se hai sottoscritto delle **garanzie aggiuntive**, come ad esempio la polizza Kasko, per le quali è previsto il rinnovo automatico, è necessario fare una disdetta 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Note

[1] D.L. n. 18/2020 del 17.03.2020.